CAMERA DEI DEPUTATI N. 4708

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BONTADE MARGHERITA

Presentata il 22 dicembre 1967

Modificazioni alle norme riguardanti la sistemazione della Previdenza marinara

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta rinnova, decorso il termine regolamentare di sei mesi, analoga proposta assorbita il 21 giugno 1967. Le modificazioni che si propongono, affondano le loro ragioni nella durezza del lavoro sul mare, sui continui sacrifici a cui è sottoposto il marittimo e sulla necessità (del resto prevista dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, con l'annesso elenco delle infermità, imperfezioni e difetti fisici, che sono causa di inidoneità alla navigazione, nel quale elenco, all'articolo 33 è testualmente detto: Tutte le infermità, difetti o disturbi funzionali non specificati nel presente elenco, che riducano le capacità di lavoro, ovvero la presenza di varie infermità ed imperfezioni ciascuna delle quali non raggiunga isolatamente il grado previsto dagli articoli precedenti, quando in complesso impediscano manifestamente la regolare attività dell'individuo o siano incompatibili con le speciali esigenze della vita di bordo) che il marittimo stesso sia sempre nelle ottime condizioni fisiche possedute all'atto della immatricolazione fra la gente di mare di prima categoria.

La durezza e l'ingente sollecitazione neuro-psichica e l'alto impegno morale che la vita di mare impone non consentono al legislatore di determinare e rilevare tutte le condizioni di inefficienza psicofisica ostante la continuità del lavoro sul mare.

Quindi in alcuni casi, pur non potendosi il marittimo considerare idoneo ai sensi di legge, dovrebbe egli avere l'opportunità di cessare la sua attività ed acquisire subito il diritto alla pensione quando subbiettivamente egli lo ritenga opportuno, anche in assenza di elementi clinici accertabili.

Tale proposta di legge intende soprattutto portare il marittimo italiano allo stesso livello dei marittimi delle altre nazioni, e dei dipendenti di quasi tutte le amministrazioni italiane che consentono agli stessi, dopo un determinato numero di anni di servizio, di percepire subito la pensione qualunque sia la loro età senza bisogno di attendere il raggiungimento del 60° anno di età.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 915, a partire dal secondo comma, viene modificato come appresso:

« Hanno diritto a pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara:

a) le persone che abbiano compiuto non meno di 15 anni di navigazione, di cui almeno uno nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, qualunque sia la loro età;

se siano stati compiuti 15 anni di navigazione, di cui dieci al servizio di macchina e di stazione radiotelegrafica di bordo, il diritto a pensione si matura anche non possedendo un anno di navigazione nell'ultimo decennio;

b) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione, per qualsiasi causa, qualunque sia la loro età e purché abbiano compiuto non meno di 10 anni di navigazione, di cui almeno uno nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o di dichiarazione d'invalidità da parte delle commissioni mediche, di cui al regio decreto- legge 14 dicembre 1933, n. 1773;

c) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza d'infortunio occorso mentre erano imbarcate, o per causa di servizio, o per malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcate ».